

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **"POLISPORTIVA BUDOKAI"**

Art. 1 - La "POLISPORTIVA BUDOKAI" è un'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che ha lo scopo di promuovere e realizzare, senza finalità di lucro, iniziative dirette allo svolgimento di attività sportive, culturali, intellettuali e ricreative a favore dei propri iscritti, con particolare riguardo allo studio, alla diffusione ed alla organizzazione delle Arti marziali e delle filosofie orientali, operando nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali come deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è apolitica.

Art. 2 - La durata dell'Associazione è indeterminata.

### **SEDE**

Art. 3 - - L' Associazione ha la propria sede in Cadrezzate (VA) in via Matteotti, n. 4. Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie . Il trasferimento della sede principale, quando si verifichi nell' ambito territoriale della Provincia di Varese non sarà considerato come modificazione dell'atto costitutivo. Non sarà parimenti considerata come modificazione dell'atto costitutivo qualunque variazione si dovesse rendere necessaria per effetto delle nuove disposizioni legislative sopravvenute successivamente alla stesura del presente statuto.

### **CATEGORIE E SOCI**

Art. 4 - Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e che presentano al Consiglio Direttivo domanda scritta di

ammissione. Il Consiglio Direttivo deve sancire l'ammissione del nuovo socio, ovvero la non ammissione, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Oltre detto termine il socio sarà comunque ammesso. Osservate le norme relative all'ammissione dei soci, vengono accolti a far parte dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e all'osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.

Art. 5 - L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

■ Onorari;

■ Benemeriti;

■ Ordinari.

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze sportive o civiche e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

b) Sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

c) Sono soci ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci maggiorenni d'età, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto ad esprimere in assemblea un solo voto.

### **SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

Art. 6 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:

a) essere di specchiata moralità;

b) accettare incondizionatamente il presente Statuto, uniformandosi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento redatto a cura del

Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci e affisso nella Sede Sociale.

Art. 7 - Chiunque desideri essere ammesso nell'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.

Art. 8 - L'elenco dei Soci dovrà essere sempre esposto nella Sede Sociale, affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 9 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni del caso e di quanto previsto dallo Statuto, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10 - Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti del socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

Il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale entro il termine stabilito dall'Art. 42.

Art. 11 - Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni del socio stesso;
- c) con la radiazione del socio per morosità;
- d) con l'espulsione.
- e) con la radiazione del socio per inattività.

Art. 12 - I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Art. 13 - Si considera configurato il caso di morosità nell'ipotesi di mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni delle quote cui l'associato è obbligato per Statuto.

Art. 14 - Si considera concretato il caso di inattività quando l'associato disert, senza giustificato motivo, le riunioni di allenamento o culturali per oltre centottanta giorni.

Art 15 – La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

#### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Art. 16 - I soci ordinari, benemeriti e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilirne la struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 17 - Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.

Art. 18 - Il socio deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- d) i soci di cui all'atto costitutivo devono astenersi dalla costituzione di nuova società di arti marziali all'interno del territorio comunale per un periodo di almeno dieci anni.

Art. 19 - Le tasse di ammissione, le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno. La quota associativa è intrasmissibile ad accezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 20 - Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 21 - Sono organi ordinari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio Arbitrale

E' organo straordinario dell'Associazione il Commissario Straordinario.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 22 - L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo nonché per quanto previsto dall'Art. 23, e per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria ha luogo:

- a) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- c) quando un terzo almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 23 - La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per affissione nella sede sociale. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora per l'adunanza.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle Assemblee ordinarie e dell'Assemblea straordinaria richiesta dai Soci entro trenta giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio Arbitrale. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio Arbitrale.

Art. 24 - Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, anche quelli minorenni senza diritto di voto.

Art. 25 - L'Assemblea ordinaria annuale ha per oggetto :

- a) la discussione sulla relazione tecnico-sportiva e amministrativa del Consiglio Direttivo ;
- b) la discussione del preventivo e del rendiconto finanziario ;
- c) la discussione su ogni argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno ;
- d) elezione delle cariche sociali : ogni anno, in occasione dell'Assemblea ordinaria che approva il consuntivo, ed il bilancio verranno nominati il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri ed i membri del Collegio Arbitrale. E' in facoltà dei Soci, purchè la relativa richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera sottoscritta da almeno quindici soci, ottenere l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 26 - L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. E' comunque valida l'Assemblea costituitasi in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. E' comunque valida l'assemblea costituitasi ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del codice civile.

Art. 27 - L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci e procede subito all'elezione dell'ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28 - Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per :

a) deliberazioni concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno due terzi in Assemblea straordinaria. Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere prese in Assemblea straordinaria. Tutte le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, trascritte nell'apposito registro e portate a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale e nei luoghi nei quali viene svolta l'attività.

Art. 29 - L'elezione delle cariche sociali, in caso di necessità, sarà preceduta dalla nomina di una commissione elettorale composta di tre soci la quale provvederà:

- a) a predisporre liste o nomi di candidati alle varie cariche;
- b) a ricevere liste o nomi di candidati ;
- c) a indire le elezioni entro trenta giorni dal ricevimento del mandato.

## **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 30 - Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea dei soci, rappresenta anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci; vista di regola la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci o, in difetto, dal Consigliere più anziano.



## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 31 - L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 Consiglieri eletti a norma degli articoli 22, 25 e 29 del presente Statuto. Esso dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo ambito:

- a) un Tesoriere;
- b) un Segretario,
- c) un Responsabile per ogni sezione o disciplina praticata che potrà anche assumere la carica di Tesoriere o Segretario. Il Presidente o Vice presidente potranno assumere la carica di responsabile di sezione o gruppo d'attività.

Art. 32 - Il Presidente, anche tramite delegati, metterà in atto le decisioni del Consiglio Direttivo; potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e in eccezionali casi di comprovata urgenza delibererà coi poteri del Consiglio salvo sottoporre alla ratifica di questo le proprie deliberazioni.

Art. 33 - Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:

- a) funzionamento tecnico amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- b) procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
- c) delibera sui rimborsi spese degli atleti ed istruttori;
- d) redige il regolamento di disciplina da sottoporre all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione;
- e) compie gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione;
- f) redige annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

g) delibera in merito alla costituzione od allo scioglimento nell'ambito dell'associazione di sezioni o gruppi d'attività sportiva o culturale.

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri e comunque ogni sei mesi massimo. Qualora lo ritenga opportuno potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale dalla maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a sei riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e la ratifica dei provvedimenti del Presidente verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dell'associazione.

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accogliere nel proprio ambito un rappresentante dell'Amministrazione del COPAS (Comitato Paritetico Attività Sociali del Centro Comune di Ricerca di Ispra) e/o dell'ASCE (Associazione Sportiva delle Comunità Europee-CCR Ispra) il quale potrà intervenire a tutte le riunioni a titolo consultivo.

Art. 36 - I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo e dal Collegio Arbitrale, riuniti in adunanza plenaria, e purchè dette decisioni vengano ratificate con la prima assemblea dei Soci.

Art. 37 - Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo o eventualmente del Commissario

Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 38 - Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 39 - Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio stesso cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva. Ogni decisione in merito alle obbligazioni contestate sarà demandata al Collegio Arbitrale che dovrà esprimere la sua decisione entro sessanta giorni. Tale decisione s'intende inappellabile. Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate o non ottemperi alle decisioni del Collegio Arbitrale esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni o se necessario alla nomina di un Commissario Straordinario.

### **IL SEGRETARIO**

Art. 40 - Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione o gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

## **IL TESORIERE**

Art. 41,- Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed è intestatario del conto corrente dell'Associazione. Effettua i pagamenti per la gestione ordinaria delle attività sotto delega del Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Art. 42 - L'Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio Arbitrale che dura in carica un anno ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, nonché quanto previsto dagli articoli 23 e 36. Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'interessato.

Le deliberazioni del Collegio Arbitrale dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai suoi Soci interessati entro sessanta giorni per quanto previsto dall'articolo 39. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

## **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Art. 43 - Qualora l'Assemblea ordinaria o un'assemblea straordinaria convocata ai sensi dell'articolo 22 lett. a) dello Statuto Sociale, esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure questo si renda dimissionario e dove non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare un Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario prima della scadenza del suo mandato dovrà convocare l'assemblea

per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Commissario Straordinario è tenuto alla fine del mandato a redigere il rendiconto del periodo commissariale.

Art. 44 - Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non soci. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi salvo che successiva assemblea stabilisca una proroga ed avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo. Egli, prima della scadenza del suo mandato, dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Alla fine del mandato è tenuto a redigere il rendiconto del periodo commissariale.

#### **BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ANNUALE**

Art. 45 - La gestione sociale ha inizio il primo di gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea ordinaria per l'approvazione di cui all'articolo 25 lett. b) il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione che deve evidenziare in modo chiaro e preciso le entrate e le uscite di ogni singola sezione o gruppo sportivo o culturale dell'Associazione.

Art. 46 - Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria dell'Associazione consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **RAPPORTI TRA L'ASSOCIAZIONE ED I TESSERATI**

Art. 47 - La posizione dei soci tesserati è regolata dalle norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e da quelle contenute nell'eventuale

regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo in carica ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

Art. 48 - Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dall'esercizio dei diritti di socio ai sensi dell'articolo 11 xx del presente Statuto.

## **PATRIMONIO - FONDO COMUNE**

Art. 49 - L'Associazione trae i propri mezzi per conseguire gli scopi sociali:

- a) dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dall'attività culturale e sportiva;
- c) dalle donazioni, oblazioni ed elargizioni a titolo di liberalità ed in particolare dalle sovvenzioni concesse dal COPAS (Comitato Paritetico per le Attività Sociali) del CCR-Ispra.

Art. 50 - Per quanto si riferisce alle quote associative (Art 49 lett. a) è data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare quote rateizzate, ridotte, promozionali in relazione alle attività per agevolare i tesserati al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 51 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione che dovrà essere approvato con la maggioranza di cui all'articolo 28 lett. a), l'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione nominando una commissione di liquidatori composta da cinque membri: due componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo e un componente per ogni

sezione o gruppo di attività; il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto ad altra associazione analoga ovvero all'Associazione Sportiva delle Comunità Europee, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 52 - Le norme del presente Statuto sono integrate dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 53 – Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia. Al modificare delle disposizioni legislative le conseguenti modifiche dello Statuto non si considerano atti di natura straordinaria.

F.to il Presidente